



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA ... PROVINCIALE

DI LA SPEZIA SEZIONE 02

riunita con l'intervento dei Signori.

DR. SGAMBATI	GIOVANNI	Presidente
DR. LAMA	... CALOGERO	Relatore
DR. CARLI	CARLALBERTO	Giudice

□  
□  
□

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 257/03 depositato il 20/06/2003
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. [REDACTED] TOSAP 2001 contro COMUNE DI [REDACTED] proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SEZIONE

N° 02

REG.GENERALE

N° 257/03

UDIENZA DEL

15/04/2005 ore 09:00

SENTENZA

N°

27/2/05

PRONUNCIATA IL

15 APR. 2005

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

22 APR. 2005

Il Segretario

Il Segretario  
Bonati Marina

[Handwritten Signature]

**FATTO:** la [REDACTED] - [REDACTED] - ha prodotto tempestivo ricorso avverso l'avviso di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni con il quale il Comune di [REDACTED] ha richiesto il pagamento della TOSAP dovuta per l'anno 2001 in relazione all'occupazione del soprassuolo delle vie Milano e Bologna (ubicata nel medesimo Comune di [REDACTED]) da parte dei viadotti del tracciato dell'autostrada Sestri Levante - Livorno; con il medesimo avviso vengono irrogate le sanzioni previste per l'omessa denuncia e l'omesso versamento della TOSAP.

A sostegno del ricorso viene eccepito, in via preliminare, la carenza di motivazione dell'atto impugnato per mancata indicazione dei presupposti sui quali è fondata la pretesa tributaria, nonché dei criteri di determinazione della tassa applicata. Viene, inoltre, sostenuto il difetto di legittimazione passiva della [REDACTED] rispetto alla pretesa tributaria avanzata dal Comune di [REDACTED] in quanto la [REDACTED] è soltanto concessionaria per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Sestri Levante - Livorno mentre la proprietà del tracciato autostradale, compresi i relativi manufatti, è dell'[REDACTED] in qualità di Azienda concedente.

Nel merito viene, infine, affermata l'inapplicabilità della TOSAP nella fattispecie in esame, sulla base dell'esenzione prevista dall'art.49, lett. a), del Decreto Leg.vo n.507/1993 per le occupazioni effettuate dallo Stato e dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo inclusi i relativi consorzi ai quali l'art. 2 della Legge n.109/1994 equipara i concessionari di opere pubbliche, qual'è la Società [REDACTED]; in tal senso viene richiamato quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.7195 del 30/05/2000 secondo la quale nel bilanciamento tra l'interesse al prelievo fiscale per la sottrazione di un bene pubblico al godimento della comunità (comunale o provinciale) e quello alla realizzazione degli scopi istituzionali dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di fini sociali ritenuti meritevoli di particolare tutela, le ipotesi di esenzione della TOSAP danno la prevalenza al secondo.

Con successiva memoria difensiva, prodotta in data 14/02/2005, la Società [REDACTED] insiste perché sia riconosciuta a suo favore il difetto di legittimazione passiva, nonché l'esenzione dalla TOSAP ex sopracitato art.49, lett. a), del Decreto Leg.vo n. 507/1993; in tale memoria, si sostiene, inoltre, che l'art. 39 del Decreto Leg.vo n.507/1993 prevede che la TOSAP è applicata in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico mentre con la realizzazione dei viadotti autostradali si agevola il trasporto di merci e persone nel territorio nazionale con conseguente utilità anche alla popolazione del Comune di [REDACTED].

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con sentenza n.12714 del 09/07/2004, la quale ha riconosciuto che dalla collocazione di una pensilina alla fermata di autobus di linea non discende una sottrazione di superficie al godimento della collettività, ma anzi, proteggendo gli utenti dei servizi di trasporto dagli agenti atmosferici, agevola lo sfruttamento del suolo pubblico. Viene, pertanto, richiesto l'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato, con vittoria di spese diritti ed onorari.

Costituendosi in giudizio il Comune di [REDACTED] insiste per la legittimità dell'avviso di liquidazione emesso nei confronti della Società [REDACTED] e chiede il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Con successive memorie conclusionali, depositate in data 04/04/2005, il Comune di [REDACTED] afferma l'infondatezza della tesi secondo cui i viadotti realizzati dalla [REDACTED] sarebbero esenti dalla TOSAP, ai sensi dell'art. 49, lett. a), del Decreto Leg.vo n.507/1993, in quanto ciò comporterebbe l'applicazione per analogia della norma stessa, che riguarda la costruzione di un'opera pubblica e non la gestione ed utilizzo dell'opera medesima.

DIRITTO: In via preliminare questo Collegio osserva che non può essere condivisa l'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato; al riguardo si deve rilevare che, secondo anche l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (vedasi tra l'altro Cassazione Sezione I<sup>a</sup> sentenza n. 6065 del 18/06/1998) l'obbligo di motivazione degli atti è soddisfatto quando viene consentito di individuare l'an ed il quantum della pretesa tributaria in modo da mettere in grado il contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa. In tal senso la medesima Corte di Cassazione ha affermato che la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria attiene solo alla fondatezza di essa, da apprezzare in giudizio anche a seguito di opportuna istruttoria. Esaminando l'atto impugnato si deve riconoscere che esso contiene tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato; infatti nell'avviso di liquidazione emesso dal Comune di ██████ sono chiaramente riportate le norme di legge che prevedono, nella fattispecie, l'applicazione della TOSAP, l'anno di riferimento, l'oggetto della tassazione (occupazione del soprassuolo di Via Milano e Via Bologna per complessivi mq.136), nonché i criteri di determinazione della tassa con l'indicazione della categoria, del tipo di occupazione, della tariffa applicata e dell'imponibile accertato. Del pari infondata è l'altra eccezione, esposta in ricorso, di difetto di legittimazione passiva della ██████ che è soltanto concessionaria per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Sestri Levante - Livorno, mentre proprietaria del tracciato e dei manufatti autostradali è l'█████ in qualità di azienda concedente.

Al riguardo si deve osservare che l'art.39 del Decreto Leg.vo n.507/1993 indica chiaramente il soggetto passivo della TOSAP, che viene individuato nel titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche ovvero, in mancanza, nell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Inoltre l'art.38, comma 2), del medesimo Decreto Leg.vo n.507/1993 prevede che sono, parimenti, soggette alla TOSAP le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo; sul punto il Ministero delle Finanze - Direzione Generale della Finanza Locale - con circolare n.13/E del 25/03/1994 ha precisato che la TOSAP deve essere corrisposta da colui che ritrae il beneficio economico dall'utilizzazione dell'area pubblica.

A parere di questo Collegio appare, pertanto, del tutto legittimo che, nella fattispecie in esame, soggetto passivo della TOSAP, nella sua qualità di occupante di fatto del soprassuolo delle vie Milano e Bologna in Comune di ██████ nonché di unico soggetto che ritrae il beneficio economico dall'utilizzazione dell'area sia la Società ██████, la quale, tra l'altro, al catasto terreni risulta proprietaria dei terreni occupati dai manufatti autostradali.

Passando, infine, all'esame dell'eccezione, formulata in ricorso, concernente l'asserita esenzione dalla TOSAP, prevista dall'art.49, lett. a), del Decreto Leg.vo n.517/1993, per le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi che dovrebbe valere anche per le occupazioni effettuate dalla ██████, nella sua qualità di concessionaria di opere pubbliche e, come tale, equiparata ai consorzi dall'art. 2 della Legge 11/02/1994 n.109, questo Collegio osserva che l'equiparazione dei concessionari di opere pubbliche ai consorzi (di cui al citato art. 2 della Legge n.109/94) si riferisce chiaramente soltanto ai soggetti incaricati di realizzare lavori pubblici, intendendosi per tali quelli specificati al comma 1 del medesimo art.2 della Legge n.109/94. L'invocata equiparazione non può essere estesa ai concessionari incaricati della gestione ed esercizio di opere pubbliche (quali sono le autostrade), in quanto le esenzioni in tema di TOSAP sono contemplate in un elenco tassativo contenuto nel sopra menzionato art.49 del Decreto Leg.vo n.507/1993, elenco che non può essere ampliato per analogia, in quanto canone interpretativo generale di tutte le norme giuridiche è quello contenuto nell'art.14 delle

disposizioni preliminari al Codice Civile secondo il quale le previsioni che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. In tal senso non può essere invocata la richiamata sentenza della Cassazione n. 7195 del 30/05/2000, che non è pertinente ad un caso analogo alla presente controversia in quanto riguarda occupazioni effettuate da impresa cui era stata affidata la realizzazione di lavori per conto dello Stato.

Questo Collegio deve rilevare, per ultimo, che, al fine di sostenere l'inapplicabilità della TOSAP per l'occupazione da parte della [REDACTED] dello spazio soprastante le due strade comunali in [REDACTED] mediante viadotti autostradali, non può nemmeno essere richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n.12714 del 09/07/2004, la quale ha affermato che la collocazione di una pensilina alla fermata dell'autobus di linea non sottrae superficie di suolo pubblico al godimento della collettività per cui non è assoggettabile a TOSAP.

Al riguardo si deve, infatti, tenere presente che il presupposto della TOSAP va individuato non solo nell'occupazione del suolo pubblico e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo che comportino una effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, ma anche nell'utilizzazione particolare ed eccezionale del suolo medesimo di cui la tassa rappresenta il corrispettivo.

Conseguentemente mentre la collocazione di pensilina non sottrae superficie al godimento della collettività, ma, anzi, proteggendo gli utenti del servizio di trasporto dagli agenti atmosferici agevola lo sfruttamento del suolo pubblico, analoga conclusione non può derivare dalla realizzazione dei viadotti autostradali al di sopra delle strade comunali in Comune di [REDACTED], oggetto della presente controversia.


Infatti è chiaro che i viadotti costruiti dalla [REDACTED], per realizzare il tracciato autostradale attraverso il Comune di [REDACTED], costituiscono, invece, una sottrazione o limitazione dell'uso normale e collettivo del suolo pubblico e del relativo spazio sovrastante; in tal senso si possono citare le limitazioni nell'utilizzo delle strade comunali interessate dai viadotti per il trasporto di attrezzature e macchinari aventi dimensioni in altezza superiori a quella dei viadotti medesimi, nonché l'impossibilità di transito sulle strade medesime dei mezzi di trasporto di particolare ingombro.

In relazione a quanto sopra esposto si deve ritenere che sussiste il presupposto impositivo della TOSAP per la gestione dei viadotti autostradali costruiti dalla S.p.a. [REDACTED] in Comune di [REDACTED] per cui il ricorso deve essere respinto.

Per la peculiarità delle questioni oggetto del presente ricorso, si ritiene, infine, che sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

- Respinge il ricorso;
- Compensa le spese.

Il Relatore  


Il Presidente  
